



Schema delle Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341

Il presente documento, recante lo schema delle “*Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341*”, è sottoposto alla procedura di pubblica consultazione.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno pervenire **entro il 13 maggio 2019** al seguente indirizzo di posta elettronica: **consultazione@covip.it**.

Al termine della fase di consultazione saranno resi pubblici sul sito della COVIP i commenti pervenuti, con l’indicazione del mittente, salva espressa richiesta di non procedere alla divulgazione. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, eventualmente riportato in calce alla stessa, non sarà considerato quale richiesta di non divulgare i commenti inviati

Roma, 28 marzo 2019



Relazione

Con il Decreto lgs. 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: Decreto lgs. 147/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2019 n. 14 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2019, il Governo ha provveduto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, apportando modifiche di significativo rilievo alla disciplina recata del Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

La COVIP ha ritenuto pertanto necessario adottare un apposito schema di Direttive al fine di consentire alle forme pensionistiche complementari di uniformarsi tempestivamente al nuovo quadro normativo.

Con le Direttive sono quindi dettate istruzioni di vigilanza volte a chiarire i profili di novità della normativa primaria di settore, il loro impatto sull'attuale assetto delle forme pensionistiche, le modifiche da apportare sia sotto il profilo organizzativo sia sotto il profilo documentale, nonché a specificare le modalità e le tempistiche di adeguamento, così da meglio indirizzare le attività che le forme pensionistiche sono chiamate a porre in essere.

Le Direttive consentiranno ai soggetti vigilati di avviare le iniziative per l'adeguamento alle novità recate dal Decreto lgs. 147/2018, al fine di assicurare la loro piena operatività in conformità al nuovo assetto di regole.

Il documento è articolato in paragrafi che seguono, sostanzialmente, la struttura dell'articolato del Decreto lgs. 252/2005, così da favorire l'immediata individuazione delle novità, degli interventi da realizzare e la relativa tempistica.

Le novità di maggiore rilievo apportate al Decreto lgs. 252/2005 attengono a due principali tematiche: il sistema di governo dei fondi pensione e le informative ai potenziali aderenti e agli aderenti e beneficiari.

Con riferimento alla *governance*, nelle Direttive sono esaminati i requisiti generali in materia di sistema di governo previsti per i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica, analizzando nel dettaglio ciascuna delle nuove funzioni fondamentali introdotte dal Decreto lgs. 147/2018, nonché i sistemi a esse connessi, anche in relazione alle funzioni e ai sistemi già esistenti secondo l'assetto organizzativo già delineato dalla COVIP in precedenti documenti, al fine di evitare sovrapposizioni. Viene specificato che non vi è un modello unico cui uniformarsi, spettando all'organo di amministrazione di ciascun fondo pensione definire, entro i margini di flessibilità consentiti dalla normativa, la propria organizzazione nel modo più adeguato alle caratteristiche del fondo.

Relativamente ai fondi pensione aperti, le nuove norme richiamano buona parte degli obblighi previsti in tema di *governance* per i fondi negoziali e preesistenti con soggettività giuridica, in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento e secondo le specifiche istruzioni di vigilanza che saranno adottate dalla COVIP, sentite le Autorità di vigilanza dei settori interessati. La finalità ultima è quella di assicurare, da un lato, l'assolvimento omogeneo degli obblighi contemplati da tali previsioni da parte di tutti i fondi pensione e dall'altro, quello di evitare eventuali duplicazioni rispetto agli assetti organizzativi e funzionali delle società che gestiscono fondi pensione aperti. Al riguardo, la COVIP ha avviato le necessarie interlocuzioni con le competenti Autorità di vigilanza, al fine di definire le modalità di adeguamento dei fondi pensione aperti alle nuove previsioni in tema di sistema di governo.

In merito agli obblighi informativi, gli stessi sono in linea di principio applicabili a tutte le forme pensionistiche complementari, ivi compresi i fondi preesistenti interni. Con specifico riguardo agli obblighi informativi nei confronti dei potenziali aderenti è precisato che sono ora da intendersi estesi anche ai fondi pensione preesistenti a contribuzione definita, aperti



alla raccolta di nuove adesioni, secondo il numero di iscritti attivi. Anche relativamente alle informazioni periodiche agli aderenti, gli adempimenti da porre in essere sono differenziati in base al numero degli iscritti attivi, nonché secondo il regime che caratterizza il fondo. Con riferimento alla prescritte nuove informazioni da fornire agli aderenti, almeno tre anni prima dell'età di pensionamento, circa le opzioni di erogazione della prestazione pensionistica maturata, si è precisato che tale informativa, in luogo di essere oggetto di un autonomo documento, venga fornita in una apposita sezione della "Comunicazione periodica".

Fermo restando che tutti gli adeguamenti individuati dovranno essere realizzati nei modi e nei tempi indicati ivi indicati, la COVIP ha dato avvio a una complessiva attività di revisione delle proprie disposizioni interessate dalle modifiche legislative, tra cui, *in primis*, gli Schemi di statuto dei fondi pensione negoziali e di regolamenti dei fondi pensione aperti e dei PIP, gli Schemi dei documenti informativi (Nota informativa e Comunicazione periodica) e il Regolamento sulle procedure di autorizzazione all'esercizio dell'attività, soprattutto per quanto attiene la nuova disciplina del trasferimento transfrontaliero.

Come precisato nel documento posto in consultazione, nelle more dell'adozione delle nuove disposizioni, restano valide tutte le disposizioni, nonché gli orientamenti e le circolari adottate dalla COVIP, che risultino in vigore alla data del Decreto lgs. 147/2018, salvo che non sia diversamente previsto dalla Direttive stesse.



COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE

Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari” (di seguito: Decreto lgs. 252/2005 oppure Decreto), come modificato dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: Decreto lgs. 147/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2019 n. 14 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2019;

Vista la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;

Visto l’art. 19, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005, secondo il quale la COVIP esercita, anche mediante l’emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari;

Visto l’art. 19, comma 2, lett. i), del Decreto, in base al quale la COVIP, nell’ambito della vigilanza esercitata sulle forme pensionistiche complementari, esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile delle forme stesse;

Visto l’art. 18, comma 5, del Decreto, in base al quale i regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all’art. 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP;

Considerata l’ampiezza e rilevanza delle innovazioni apportate al Decreto lgs. 252/2005 a seguito dell’entrata in vigore del Decreto lgs. 147/2018, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341;

Rilevata l’esigenza di procedere all’emanazione di istruzioni di carattere generale alle forme pensionistiche complementari al fine di indirizzarne l’attività di adeguamento;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione delle parti sociali e degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori, posta in essere dalla COVIP a partire dal 28 marzo 2019;

EMANA

le seguenti direttive:

Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341

Con il Decreto lgs. 147/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2019, il Governo ha provveduto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.



Le modifiche al Decreto lgs. 252/2005 sono entrate in vigore il 1° febbraio u.s. Si rende pertanto necessario per le forme pensionistiche complementari provvedere a uniformarsi al nuovo quadro normativo in conformità con le indicazioni di seguito fornite.

Con le presenti Direttive sono dettate istruzioni di vigilanza volte a chiarire i profili di novità della normativa primaria di settore, il loro impatto sull'attuale assetto delle forme pensionistiche, le modifiche da apportare sia sotto il profilo organizzativo che documentale, nonché a specificare le modalità e tempistiche di adeguamento, così da meglio indirizzare le attività che le forme pensionistiche sono chiamate a porre in essere.

Le istruzioni di vigilanza di seguito fornite sono pertanto finalizzate a consentire ai soggetti vigilati di avviare sin da subito le iniziative volte al loro rapido adeguamento alle novità recate dal Decreto lgs. 147/2018 e la loro piena operatività in conformità al nuovo assetto di regole.

Le presenti Direttive sono articolate in paragrafi che seguono, sostanzialmente, la struttura dell'articolato del Decreto lgs. 252/2005, così da facilitare l'individuazione delle novità e la messa in evidenza degli interventi da realizzare e la relativa tempistica.

Salvo che non sia diversamente previsto dalla presenti Direttive, restano valide tutte le disposizioni adottate dalla COVIP, nonché gli orientamenti e circolari della stessa, che risultino in vigore alla data del predetto Decreto.

1. Ambito di applicazione e definizioni

Il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 1 esplicita il divieto per tutte le forme pensionistiche complementari di svolgere attività ulteriori rispetto all'attività di previdenza complementare e a quelle ad essa collegate. La norma ribadisce un principio già contemplato dal nostro ordinamento, quale è quello dell'esclusività dello scopo delle forme pensionistiche complementari, già presente nell'art. 3 del DM Lavoro 211/1997.

Secondo il quadro vigente, l'attività tipica delle forme pensionistiche complementari è costituita dall'erogazione di trattamenti di previdenza complementari del sistema obbligatorio, unitamente alle prestazioni erogabili in corso di rapporto in presenza delle condizioni previste dalla normativa. A tali attività è poi possibile abbinare altre prestazioni, quali, ad esempio, le prestazioni per invalidità e premorienza di cui all'art. 6, comma 5, del Decreto, ovvero la copertura del rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, come previsto dal Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del 22 dicembre 2000.

Nelle lettere da *c-ter*) a *c-quinquiesdecies*) dell'art. 1 vengono poi introdotte nuove definizioni, riprese dalla direttiva (UE) 2016/2341, funzionali a chiarire univocamente talune delle nuove disposizioni introdotte. Di particolare interesse è la definizione relativa alle funzioni fondamentali, con la quale è precisato che **sono da intendersi come tali, ai fini dell'applicazione delle varie previsioni del Decreto che le richiamano, quelle consistenti nella un sistema di governo comprende, tra le funzioni fondamentali, la** "funzione di gestione dei rischi", **nella** "funzione di revisione interna" e **nella** "funzione attuariale".



La definizione di funzione fondamentale di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *c-quinquies*) del d.lgs. n. 252/2005 stabilisce che un “sistema di governo comprende, tra le funzioni fondamentali, la funzione di gestione dei rischi, la funzione di revisione interna e la funzione attuariale”.

Tale formulazione consente di affermare che quello delle funzioni fondamentali non debba essere interpretato come un insieme chiuso, limitato alle sole funzioni esplicitamente richiamate (funzione di gestione dei rischi, funzione di revisione interna e funzione attuariale), ma possa essere aperto anche ad altre funzioni fondamentali, coerentemente con quanto previsto nella direttiva 2016/2341 (direttiva IORP II).

Per tale ragione si chiede di modificare le Direttive, al fine di garantire una maggiore coerenza con la definizione di “funzione fondamentale” contenuta nel d.lgs. 252/2005.

Tale chiarimento assume particolare rilevanza per i fondi pensione aperti per i quali, come è noto, viene richiesto di adempiere agli obblighi in materia di sistema di governo in coerenza con gli assetti organizzativi del settore di riferimento del soggetto che gestisce il fondo medesimo.

Al riguardo si osserva come le funzioni “fondamentali” che sono ricomprese nel sistema di governo delle SGR che gestiscono fondi pensione aperti risultano essere di numero maggiore rispetto a quelle elencate nel d.lgs. 252/2005 essendo tra queste ricompresa, ad esempio, anche la funzione *compliance*.

Nel rinviare ai paragrafi successivi per una disamina più approfondita delle peculiarità di dette funzioni, merita qui precisare che non svolgono propriamente “funzioni fondamentali”, ancorché siano di prioritaria rilevanza per il buon funzionamento del fondo pensione, le strutture deputate allo svolgimento di compiti precipuamente operativi, come ad esempio la funzione finanza prevista dalle “*Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento*”, di cui alla Deliberazione del 16 marzo 2012.

2. Sistema di governo

Tra le novità di maggiore rilievo apportate al Decreto lgs. 252/2005 numerose previsioni riguardano il sistema di governo dei fondi pensione. Si tratta di un insieme variegato di disposizioni nel cui ambito rientrano sia previsioni di carattere generale, dirette a enucleare alcuni principi di buona amministrazione, sia norme dotate di più puntuale prescrittività.

Nel nuovo art. 4-*bis* sono previsti i requisiti generali in materia di sistema di governo cui debbono uniformarsi i fondi pensione negoziali e quelli preesistenti con soggettività giuridica. In particolare, i fondi pensione sono chiamati ad assicurare che le procedure interne definiscano in modo chiaro e appropriato il riparto dei compiti e delle responsabilità tra tutti i vari soggetti operanti per il fondo evitando sovrapposizioni. Il sistema deve, altresì, assicurare l'ordinata diffusione delle informazioni rilevanti, nonché la tempestiva segnalazione delle eventuali disfunzioni riscontrate al soggetto o organo competente ad attivare le misure correttive. Il sistema di governo dei fondi deve risultare proporzionato alla dimensione, natura, portata e complessità delle attività del fondo pensione, affinché la struttura non risulti indebitamente



onerosa.

Non vi è quindi un modello unico cui uniformarsi, ferma restando la necessità di istituire le funzioni fondamentali, ma spetta all'organo di amministrazione di ciascun fondo pensione definire, entro i margini di flessibilità consentiti dalla normativa, la propria organizzazione nel modo più appropriato rispetto alla propria attività, avendo a riferimento i principali profili che la caratterizzano, quali ad esempio il regime pensionistico applicato, le modalità gestionali, la configurazione della platea di riferimento, l'articolazione dei flussi contributivi, la tipologia delle prestazioni fornite e le caratteristiche dei soggetti tenuti alla contribuzione.

Oltre a quanto detto sopra circa il riparto delle responsabilità e la circolarità delle informazioni, il sistema deve essere disegnato in modo tale da rispondere alla prioritaria esigenza, attuale e prospettica, di tutela degli aderenti e dei beneficiari e da garantire l'efficienza e l'efficacia dei processi interni e di quelli esternalizzati, l'idonea individuazione e gestione dei rischi, nonché l'attendibilità e l'integrità dei dati e delle informazioni, anche contabili, inerenti ai profili gestionali e lo svolgimento delle attività gestionali nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione.

Si tratta nel complesso di principi che già da tempo permeano il settore della previdenza complementare, avendo la COVIP in più occasioni richiamato l'attenzione dei fondi pensione negoziali in merito all'esigenza di dotarsi di un adeguato assetto organizzativo e di un efficiente sistema di controlli interni. Si intendono qui richiamati i chiarimenti forniti, in particolare nelle *"Linee guida in materia di organizzazione interna dei fondi pensione negoziali"* di cui alla Deliberazione del 4 dicembre 2003, circa la formalizzazione delle procedure operative, la progettazione e verifica dei flussi informativi, la definizione di un solido sistema informativo, l'implementazione di un sistema attendibile e veritiero di rilevazioni contabili e gestionali, la scelta di risorse umane adeguatamente professionalizzate per le attività gestionali del fondo e i principi inerenti al corretto esercizio, con continuità, delle competenze spettanti agli organi amministrativi, direttivi e di controllo.

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni costituisce l'occasione opportuna per una nuova riflessione e valutazione critica, da parte degli organi di amministrazione non solo dei fondi pensione negoziali ma anche dei fondi preesistenti, circa l'assetto organizzativo in essere e i miglioramenti realizzabili.

Il comma 5, dell'art. 4-*bis*, del Decreto prescrive inoltre l'adozione, da parte dei fondi pensione negoziali e dei fondi pensione preesistenti dotati di soggettività giuridica di un efficace "sistema di controllo interno".

Il sistema dei controlli interni riveste un ruolo centrale nell'organizzazione di un fondo pensione, costituendo un efficace presidio per garantire il rispetto delle regole, la funzionalità del sistema gestionale e la diffusione di valori di corretta amministrazione e legalità. Il sistema prevede attività di controllo diffuse in ogni settore operativo e serve, in particolare, a garantire l'emersione delle eventuali anomalie e la loro rappresentazione a chi è in grado di attivare tempestivamente gli opportuni interventi correttivi.

Tale sistema di controlli presuppone l'esistenza all'interno di ciascun fondo pensione negoziale e preesistente con soggettività giuridica di un insieme organizzato, coinvolgente più strutture e soggetti, di procedure di verifica dell'operatività a tutti livelli del fondo pensione, che complessivamente assicuri la verifica di conformità dell'attività del fondo rispetto alla normativa nazionale e dell'Unione europea, sia essa primaria o secondaria, nonché la



rispondenza alle previsioni stabilite dagli statuti, dai regolamenti e dalle procedure interne.

Il sistema di controllo interno deve almeno prevedere “controlli interni di linea” definiti da apposite procedure ed effettuati dalle stesse strutture operative incaricate delle relative attività (ad esempio controlli sistematici o a campione). I fondi pensione di maggiori dimensioni valuteranno inoltre l’istituzione di “controlli interni di secondo livello”, affidati a unità distinte da quelle deputate a svolgere i controlli di linea e diretti a verificare il rispetto dei limiti assegnati alle funzioni operative e la coerenza dell’operatività delle singole aree di attività rispetto agli obiettivi assegnati.

Le Direttive prevedono che il sistema di controllo interno debba prevedere almeno “controlli interni di linea”, mentre i fondi pensione di maggiori dimensioni potranno valutare l’istituzione di “controlli interni di secondo livello”. Tale impostazione non risulta del tutto chiara anche in considerazione del nuovo obbligo di istituzione di funzioni fondamentali e, quindi, di secondo livello.

Nonostante l’indicazione fornita della COVIP non trovi diretta applicazione nei confronti dei fondi pensione aperti, si riportano qui di seguito alcune considerazioni sui controlli di linea, sulla base degli assetti organizzativi utilizzati dalle SGR.

I controlli di primo livello o di linea sono generalmente volti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni aziendali e, quindi, sono tipicamente effettuati dalle strutture operative.

I controlli di secondo livello assicurano, invece, la coerenza complessiva dell’operatività alle politiche della società. Questi sono effettuati dalla funzione di gestione del rischio e dalla *compliance* nonché da altre funzioni definite di secondo livello.

I controlli di terzo livello, infine, sono svolti dalla funzione di *audit* interno con lo scopo di valutare periodicamente la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità del sistema dei controlli interni e dell’assetto organizzativo in generale.

Con il recepimento della direttiva IORP II, è stato introdotto l’obbligo di istituire funzioni di secondo livello, pertanto, non risulta del tutto chiara l’indicazione di valutare “controlli di secondo livello” rivolta soltanto a fondi pensione di maggiori dimensioni.

Inoltre, il generico riferimento a “fondi di maggiori dimensioni” non consente in ogni caso di avere un oggettivo parametro di riferimento per far emergere la necessità di aggiungere un eventuale controllo di “secondo livello”.

L’adeguatezza e l’efficienza del complessivo sistema di controlli interni deve, poi, formare oggetto di riesame da parte della nuova funzione di revisione interna, che potrà essere, a sua volta, interna al fondo ovvero esterna allo stesso. In merito a tale funzione si fa rinvio a quanto precisato nell’apposito paragrafo.

Nel comma 6 dell’art. 4-*bis*, è prescritta l’adozione di misure atte a garantire la continua e regolare operatività anche in caso di situazioni di emergenza. In relazione alle maggiori fonti di rischio identificate in via autonoma da ciascun fondo pensione negoziale e preesistente con



soggettività giuridica, l'organo di amministrazione adotta un piano di emergenza (*contingency plan*), altrimenti detto anche di continuità operativa, che descrive i meccanismi e i processi interni per la gestione di eventuali criticità, e lo rivede e aggiorna periodicamente, con cadenza almeno triennale. Il piano di emergenza è reso noto al personale interessato dal piano stesso, così da assicurare la piena consapevolezza delle attività da espletare al ricorrere di situazioni di emergenza.

Il comma 7 dell'art. 4-*bis* prevede che siano almeno due i soggetti deputati ad amministrare effettivamente un fondo pensione (negoziale o preesistente con soggettività giuridica), prevedendo che la COVIP possa concedere in casi eccezionali una deroga. La norma è evidentemente volta a evitare che un fondo sia, di fatto, amministrato da un unico soggetto.

Rilevato che la normativa di settore (di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto e all'art. 3, comma 1, del D.M. 62/2007) prevede la partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro negli organi di amministrazione dei fondi pensione negoziali e preesistenti, si osserva che, al fine di dare concreta attuazione alla disposizione in argomento, nell'ipotesi in cui all'interno di un organo di amministrazione, ancorché paritetico, si sia adottato un modello di amministrazione che prevede la delega di funzioni, risulta comunque precluso accentrare rilevanti poteri decisionali in capo a un unico soggetto.

La normativa prescrive, altresì, che il sistema di governo debba essere descritto in un apposito documento, da redigersi da parte dell'organo di amministrazione, dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica, con cadenza annuale e da pubblicarsi unitamente al bilancio.

Il "Documento sul sistema di governo" ha per oggetto:

- a. l'organizzazione del fondo pensione (organigramma, composizione e attribuzione degli organi e rappresentazione delle strutture operative; rappresentazione delle funzioni fondamentali e delle altre funzioni e interrelazioni con le altre funzioni operative), dando evidenza delle funzioni e/o attività che risultano esternalizzate;
- b. una descrizione sintetica di come è organizzato il sistema di controllo interno;
- c. una descrizione sintetica di come è organizzato il sistema di gestione dei rischi;
- ~~d. le informazioni essenziali e pertinenti relative alla *policy* adottata con riferimento alla politica di remunerazione;~~
- ~~e. le informazioni essenziali e pertinenti relative alla *policy* adottata con riferimento alla politica di gestione dei conflitti di interessi.~~



Al fine di contribuire al processo di definizione delle Direttive, si riportano alcune considerazioni in merito al contenuto del documento sul sistema di governo.

In via generale, si apprezza la scelta della COVIP di elencare i contenuti del documento sul sistema di governo: tali indicazioni consentono di avere maggiore chiarezza in merito alle informazioni da inserire nel documento che si aggiungono ai principi di cui all'articolo 5-*octies*, comma 4 del d.lgs. 252/2005.

Tuttavia, si ritiene opportuno sottolineare alcuni dubbi in merito all'inclusione di informazioni essenziali e pertinenti relative alla *policy* adottata con riferimento alla politica di remunerazione e alla politica di gestione dei conflitti di interessi all'interno del documento sul sistema di governo.

In primo luogo, si osserva come l'utilizzo della formulazione "*policy* adottata con riferimento alla politica" non sembra consentire un'immediata comprensione del tipo di documento al quale si faccia riferimento.

In secondo luogo, sarebbe opportuno precisare che, nel documento sul sistema di governo, non devono essere inserite le informazioni essenziali e pertinenti relative alla politica di remunerazione di cui all'articolo 5-*octies* del d.lgs. 252/2005.

Preme infatti sottolineare come la pubblicazione di tali informazioni nel documento sul sistema di governo possa generare una duplicazione di oneri se sommato a quanto già richiesto dal d.lgs. 252/2005. In particolare, l'articolo 5-*octies*, comma 3 stabilisce che le informazioni essenziali e pertinenti relative alla politica di remunerazione debbano essere rese pubblicamente note con regolarità; il successivo comma 4, lettera *f*) prevede, poi, che la politica di remunerazione debba essere riesaminata almeno ogni 3 anni.

Alla luce di ciò si ritiene che le informazioni essenziali e pertinenti della politica di remunerazione debbano essere rese note in modo autonomo, al fine di poter rispettare la "regolarità" di pubblicazione nonché la tempistica di aggiornamento (almeno triennale). Il documento sul sistema di governo, invece, deve essere redatto su base annuale dall'organo di amministrazione e reso pubblico insieme al bilancio del fondo pensione.

Al fine di eliminare tale possibile duplicazione di oneri e di evitare un disallineamento nella tempistica di aggiornamento, si suggerisce di eliminare la lettera *d*) o, eventualmente, di chiarire che cosa si intenda per "*policy* adottata con riferimento alla politica".

Un'analogia riflessione può essere effettuata in relazione alla lettera *e*), ovvero alle informazioni essenziali e pertinenti relative alla *policy* adottata con riferimento alla politica di gestione dei conflitti di interessi.

Appare opportuno ricordare che gli articoli 7 e 8 del D.M. 166/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze stabiliscono solo un obbligo di redazione di un documento sui conflitti e non anche una sua pubblicazione. L'inclusione di "informazioni essenziali e pertinenti relative alla *policy* adottata con riferimento alla politica di gestione dei conflitti di interessi" potrebbe, invece, far sorgere il dubbio sull'obbligo di rendere pubblico tale documento.

Per tale ragione, si suggerisce di eliminare anche la lettera *e*), ovvero di chiarire quale sia l'effettivo contenuto delle informazioni richieste.



Nell'ambito della descrizione dell'organizzazione del fondo pensione andranno riportati anche i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento di cui all'art. 5 delle “*Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento*”, che non dovranno pertanto essere più riportati nel documento sulla politica di investimento (salvo effettuare un rinvio al “documento sul sistema di governo”).

Le informazioni sull'assetto organizzativo relative a profili più specifici e ad aspetti maggiormente tecnici del sistema di governo, complementari al documento sul sistema di governo sono riportate in un documento denominato “Documento politiche di *governance*” che deve essere conservato insieme al manuale operativo.

Il “Documento politiche di *governance*” prende a riferimento:

- a. le politiche di gestione dei rischi e di revisione interna, nonché quella relativa all'attività attuariale (laddove rilevante);
- b. il sistema di controllo della gestione finanziaria di cui all'art. 6 delle “*Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento*”, la cui descrizione (contenuta nel comma 1 del medesimo articolo) non andrà pertanto più riportata nel documento sulla politica di investimento;
- c. il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- d. il sistema informativo del fondo pensione e i presidi di sicurezza informatici adottati;
- e. i piani di emergenza;
- f. la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- g. la politica di remunerazione;
- h. la politica di gestione dei conflitti di interesse.

Nelle more dell'emanazione di specifiche istruzioni di vigilanza per i fondi pensione aperti, appare sin da ora opportuno formulare alcune osservazioni in merito al “Documento politiche di *governance*”.

In particolare, si osserva come le SGR dispongano già di *policy* richieste dalla normativa di settore le quali, generalmente, vengono applicate anche nella gestione dei fondi pensione aperti e che richiamano gli aspetti di cui alle lettere da *a*) a *h*).

Per tale ragione, si ritiene che le SGR che gestiscono fondi pensione aperti non debbano realizzare un documento unico che racchiuda le politiche di governo come richiesto dalle Direttive della COVIP, ma possano mantenere la propria organizzazione interna in relazione alle politiche di *governance*.

Si precisa che la prima pubblicazione del “Documento sul sistema di governo” andrà effettuata nel 2020, unitamente al bilancio per il 2019, così da poter fornire, a seguito dell'avvenuta realizzazione di tutti gli adeguamenti prescritti, un quadro esauriente e aggiornato dell'assetto organizzativo complessivo del fondo. Tale Documento, unitamente a quello sulle politiche di *governance*, assorbirà, per i fondi pensione negoziali, la relazione illustrativa sull'assetto organizzativo del fondo di cui alla Circolare del 17 febbraio 2005, prot. n. 831. I fondi pensione preesistenti restano tenuti a inviare alla COVIP il Modulo relativo alla composizione degli Organi, in conformità alla Circolare del 6 marzo 2007, prot. n. 1249.



Le novità in tema di sistema di governo dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica sono, altresì, contenute negli articoli 5 (Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza), 5-bis (Funzioni fondamentali), 5-ter (Gestione dei rischi), 5-quater (Funzione di revisione interna), 5-quinquies (Funzione attuariale), 5-septies (Esternalizzazione), 5-octies (Politica di remunerazione) e 5-nonies (Valutazione interna del rischio). Tali novità sono descritte e commentate nei successivi paragrafi.

Tenuto conto della *ratio* delle norme e del sopra richiamato principio di proporzionalità, sono da escludere dall'ambito di applicazione degli articoli sopra indicati, relativi al sistema di governo, i fondi pensione in liquidazione, nonché quelli di cui sia stato disposto il superamento entro la fine del corrente anno mediante processi di concentrazione già avviati alla data di entrata in vigore delle presenti Direttive.

Con riferimento ai fondi aperti, vengono poi in rilievo l'art. 5 e l'art. 5-decies, il quale prevede l'assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-nonies, in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento. È prevista l'emanazione di specifiche istruzioni di vigilanza da parte della COVIP, sentite Banca d'Italia, CONSOB e IVASS, al fine di garantire l'assolvimento di tali obblighi. La finalità ultima è quella di assicurare, da un lato, che tutte le diverse categorie di fondi pensione interessati dalla direttiva (UE) 2016/2341 (negoziali, preesistenti e aperti) adempiano ai medesimi obblighi e, dall'altro, evitare eventuali duplicazioni – onerose – per i fondi pensione aperti.

3. Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza

Il nuovo art. 5 prevede una più chiara ripartizione delle funzioni e competenze dei vari organi dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica, al fine di meglio delimitare le responsabilità dei vari soggetti coinvolti nella *governance* di un fondo pensione.

Nel comma 1-bis è disciplinata la nomina di un direttore generale da parte dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica e ne sono indicate le funzioni. La figura del direttore generale era stata già prevista dalla COVIP per i fondi pensione negoziali nelle “*Linee guida in materia di organizzazione interna dei fondi pensione negoziali*”. Anche i fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica devono ora dotarsene. In entrambe le tipologie di fondi, l'incarico può essere affidato a un componente dell'organo di amministrazione.

Considerata la *governance* complessiva dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica, articolata tra organi di amministrazione, di direzione e di controllo aventi tutti come unica finalità quella della tutela degli aderenti e dei beneficiari, è stato per tali fondi eliminato l'obbligo di avere un responsabile. Poiché tale figura è venuta meno per effetto di una normativa sopravvenuta direttamente applicabile, i fondi procedono a porre termine agli incarichi in essere. Spetta al direttore generale provvedere all'invio alla COVIP dei dati e notizie che le disposizioni attualmente prevedono siano trasmesse dal responsabile.

La nomina del responsabile della forma pensionistica è, quindi, adesso prevista solo per le società istitutrici di fondi pensione aperti e PIP. Nel Decreto risultano ora meglio dettagliate le attribuzioni del responsabile della forma pensionistica e ancor più precisati i flussi informativi



tra il responsabile e gli altri organi della società istitutrice del fondo pensione aperto e del PIP e tra il responsabile e la COVIP. Nel complesso è stato ripreso, a livello di normativa primaria, quanto è già oggi previsto nei regolamenti dei fondi pensione aperti e dei PIP, sulla base dello Schema di regolamento elaborato dalla COVIP con la Deliberazione del 31 ottobre 2006.

È stato inoltre abrogato il comma 4 del medesimo art. 5, che, per i fondi pensione aperti, prevedeva l'istituzione di un "organismo di sorveglianza". In suo luogo è ora previsto che i fondi pensione aperti ad adesione collettiva costituiscano un "organismo di rappresentanza" qualora gli iscritti, su base collettiva, di una singola impresa o gruppo siano almeno in numero pari a cinquecento. I compiti di detto organismo sono ora di rappresentanza delle collettività e non più di "controllo" e ciò si riflette nella nuova denominazione di tale organismo, che meglio rappresenta il diverso ruolo allo stesso attribuito. Anche i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'incarico mutano conseguentemente, essendo ora previsti solo quelli di onorabilità.

In coerenza con quanto sopra, la composizione dell'organismo di rappresentanza differisce da quella del precedente organismo di sorveglianza, essendo i suoi componenti unicamente espressione delle aziende o gruppi di aziende e dei corrispondenti lavoratori in esso rappresentati. Le società procedono a porre termine agli incarichi in essere relativi all'organismo di sorveglianza e ad attivare le procedure per l'istituzione del nuovo organismo con riguardo alle collettività di riferimento.

Con riferimento all'adempimento dei nuovi obblighi contenuti nell'articolo 5, comma 5 del d.lgs. 252/2005, viene richiesto di procedere a porre termine agli incarichi in essere relativi all'organismo di sorveglianza e ad attivare le procedure per l'istituzione del nuovo organismo di rappresentanza.

Se da un lato appare chiara la composizione del nuovo organismo di rappresentanza, dall'altro lato si attendono ulteriori indicazioni in merito ai compiti e al suo funzionamento.

Le indicazioni di carattere generale in merito alle finalità del nuovo organismo sono contenute nel comma 6 dell'articolo 5, nel quale viene stabilito che l'organismo di rappresentanza svolge funzioni di collegamento tra le collettività, la società che gestisce il fondo pensione aperto e il responsabile del fondo.

L'assenza di ulteriori disposizioni relative alla struttura, al funzionamento e ai compiti dell'organismo potrebbe comportare alcune difficoltà nell'avviare la procedura di istituzione del nuovo organismo, come richiesto dalle Direttive.

Si propone, quindi, di consentire alle SGR che gestiscono fondi pensione aperti di avviare l'istituzione del nuovo organismo di rappresentanza successivamente all'emanazione, da parte della COVIP, dei nuovi schemi di regolamento.

Con riferimento alla conclusione degli incarichi degli amministratori indipendenti e dei Presidenti, le indicazioni della COVIP richiedono alle SGR di revocare gli incarichi dei componenti degli organi di sorveglianza non più richiesti dal d.lgs. 252/2005. Al riguardo si propone di prevedere che le SGR, in via discrezionale e non obbligatoria, possano decidere di mantenere la presenza dei componenti dell'organo di sorveglianza fino alla scadenza dei loro incarichi, al fine di preservare gli accordi già in essere con tali componenti.



Eventuali compensi riconosciuti ai componenti dell'organismo di rappresentanza non possono essere fatti gravare sulla società che esercita l'attività del fondo pensione aperto né sul fondo stesso.

Con il Decreto lgs. 147/2018 è stato anche integrato l'elenco delle disposizioni del codice civile applicabili agli organi di amministrazione dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica, con l'aggiunta dell'art. 2391 c.c. (recante disposizioni in materia di “*Interessi degli amministratori*”), in quanto si tratta di norma richiamata dall'art. 2629-*bis* c.c. che trova applicazione anche ai fondi pensione.

E' adesso esplicitamente evidenziata la circostanza che all'organo di amministrazione dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica è imputata la responsabilità ultima per quanto concerne l'osservanza da parte del fondo della normativa nazionale e delle norme UE direttamente applicabili.

Sono inoltre meglio definiti i compiti dell'organo di controllo di un fondo pensione negoziale e preesistente con soggettività giuridica e indicati gli adempimenti di comunicazione cui è tenuto il predetto organo nei confronti della COVIP a fronte di eventuali irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

4. Funzioni fondamentali

Il nuovo art. 5-*bis* elenca le funzioni fondamentali di cui i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica si devono dotare. Si tratta della funzione di gestione dei rischi, della funzione di revisione interna e – ove applicabile – della funzione attuariale.

Le prime due funzioni, di gestione dei rischi e di revisione interna devono essere attivate pertanto in tutti i predetti fondi, mentre la funzione attuariale è obbligatoria solo per quei fondi pensione che, in via diretta, coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni, ai sensi dell'art. 7-*bis* del Decreto.

I compiti specifici di ciascuna funzione sono individuati negli artt. da 5-*ter* a 5-*quinqüies* del Decreto; al riguardo si vedano i successivi paragrafi delle presenti Direttive. Un compito comune a tutte le funzioni fondamentali è quello descritto dall'art. 5-*bis*, comma 5, del Decreto, che consiste nella comunicazione all'Autorità di vigilanza delle situazioni problematiche riscontrate nello svolgimento della propria attività qualora le stesse non abbiano trovato, come dovrebbero, soluzione all'interno del fondo stesso.

Ai sensi dell'art. 4-*bis* la gestione dei rischi, la revisione interna e l'attività attuariale sono oggetto di politiche scritte approvate dall'organo di amministrazione, sentito il titolare della relativa funzione, e oggetto di riesame almeno ogni tre anni dal medesimo organo, di cui si è già trattato nel paragrafo relativo al sistema di governo.

L'istituzione delle predette funzioni va, quindi, formalizzata in una specifica delibera dell'organo di amministrazione, che ne definisca quantomeno le responsabilità, i compiti e la frequenza della reportistica e il soggetto cui riferire all'interno del fondo, nonché le misure e



procedure adottate dal fondo per tutelare il titolare della funzione che effettua le comunicazioni alla COVIP di cui all'art. 5-bis, comma 5, da possibili ritorsioni o condotte comunque lesive.

Salvo che per la funzione di revisione interna, che riferisce sempre all'organo di amministrazione, la normativa non indica a chi i titolari delle funzioni fondamentali comunicano le risultanze e le raccomandazioni rilevanti; spetta all'organo di amministrazione del fondo definire se il referto è all'organo di amministrazione stesso o al direttore generale; tale circostanza può quindi comportare scelte diversificate tra i fondi.

La collocazione organizzativa delle funzioni fondamentali è lasciata all'autonomia dei singoli fondi pensione, in coerenza con il principio di proporzionalità previsto dall'art. 4-bis, comma 2, per tutto il sistema di governo del fondo. Si può trattare di un'unità organizzativa ovvero di un singolo soggetto, laddove l'attività di pertinenza lo consenta, così come la funzione può essere affidata a unità organizzative già in essere o a soggetti con altre funzioni all'interno del fondo, a condizione che vi siano adeguati presidi che garantiscano la separatezza dei compiti e prevenivano conflitti di interessi. È inoltre in linea di principio consentito attribuire alla stessa persona o alla stessa unità organizzativa di adempiere anche a più di una delle funzioni fondamentali. Ciò, fermo restando che la funzione di revisione interna deve risultare del tutto indipendente sia dalle strutture operative sia dalle altre funzioni fondamentali.

La funzione di gestione dei rischi e quella attuariale possono essere attribuite anche a un membro dell'organo di amministrazione se ciò risulta appropriato alla dimensione, natura, portata e complessità delle attività da svolgere, se il soggetto è in possesso dei prescritti requisiti, valutando, in ogni caso, l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse anche in relazione alle eventuali deleghe di cui è titolare.

Il Decreto consente anche di esternalizzare le funzioni fondamentali. In quest'ultimo caso è di norma vietato attribuire l'incarico alla stessa persona o unità che svolge la medesima funzione presso l'impresa promotrice, dovendosi intendere come tale, in linea con la nuova definizione contenuta nell'art. 1, comma 3, lett. c-sexies, del Decreto, il datore di lavoro che versa i contributi al fondo pensione. Per quanto riguarda il nostro sistema, la norma descrive una situazione che può riguardare al più i fondi aziendali o di gruppo. Trattasi tuttavia di divieto derogabile su autorizzazione della COVIP, qualora sia dimostrato che eventuali conflitti di interesse siano adeguatamente prevenuti o gestiti.

Ai sensi dell'art. 5-sexies, con apposito Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i requisiti complessivi di idoneità a ricoprire la carica di titolare delle funzioni fondamentali. I fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica sono comunque tenuti a organizzarsi per assicurare l'attivazione entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2019 delle predette funzioni, attribuendo l'incarico a soggetti dotati di competenze adeguate rispetto alle attività da svolgere, oltre che dotati dei requisiti di onorabilità oggi previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, del DM Lavoro 79/2007, salvo poi verificarne la compatibilità con le norme del nuovo DM sui requisiti, una volta adottato.

Per quanto attiene, poi, alla funzione attuariale, atteso quanto disposto dall'art. 5-quinquies, comma 2, del Decreto che già indica uno specifico requisito di professionalità consistente nell'iscrizione nell'apposito Albo, si ritiene che fino all'adozione del suddetto DM l'incarico vada affidato a chi possiede tale requisito.

5. Sistema di gestione dei rischi e funzione di gestione dei rischi



L'art. 5-ter prevede che i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica si dotino di un sistema organico di gestione dei rischi che mappi i rischi che interessano il fondo e che disponga delle procedure necessarie per la loro complessiva gestione.

Il comma 4 è riferito ai rischi propri del fondo, cioè quelli al quale lo stesso è o potrebbe essere esposto; l'elenco ivi contenuto è da intendersi come esemplificativo e non esaustivo.

L'articolo 5-ter, comma 4, stabilisce che il sistema di gestione dei rischi considera "almeno" i rischi elencati nel medesimo comma. Tale formulazione sembra quindi indicare un elenco minimo da rispettare e non, invece, un elenco meramente esemplificativo come indicato nelle Direttive.

Per tale ragione, si propone di modificare il secondo periodo del paragrafo 5, al fine di chiarire che l'elenco di cui al comma 4 debba essere considerato come esemplificativo e "non esaustivo", rispetto al quale i fondi pensione possono individuare ulteriori rischi o elementi da valutare.

Spetta, poi, a ciascun fondo, in ragione della propria organizzazione e alla dimensione, natura, portata e complessità della sua attività, individuare i rischi di maggiore rilievo per lo stesso.

Ancorché la norma di cui sopra abbia un più diretto impatto sui fondi pensione a prestazione definita, anche i fondi pensione a contribuzione definita sono chiamati a individuare i rischi per essi rilevanti. Uno dei rischi che sicuramente riguarda entrambe le tipologie di fondi pensione è il rischio operativo, che l'art. 1, comma 3, lett. c-*nonies*), del Decreto definisce come il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni.

Il comma 5 del medesimo articolo estende il sistema di gestione dei rischi a quelli che gravano sugli aderenti e sui beneficiari. Riguardano quindi il sistema di gestione dei rischi anche i rischi relativi alla gestione finanziaria del patrimonio di un fondo pensione a contribuzione definita.

Per facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi il comma 6 dell'art. 5-ter prevede l'istituzione da parte dei predetti fondi della specifica funzione di gestione dei rischi. Non è necessariamente compito della funzione di gestione dei rischi gestire direttamente i singoli rischi, essendo invece sicuramente suo compito quello di concorrere alla definizione della politica di gestione dei rischi e di facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi, verificando l'efficienza ed efficacia del sistema nel suo complesso. In tale contesto la stessa funzione è necessariamente destinataria di flussi informativi che riguardano tutti i rischi individuati come rilevanti per il fondo pensione.

I profili più strettamente operativi di monitoraggio e di gestione corrente dei rischi non devono invece necessariamente far capo a un'unica unità o a un unico soggetto, ben potendo essere articolati su più strutture o su più soggetti, integrati nella complessiva struttura organizzativa del fondo.

In tale contesto, quindi, la funzione finanza prevista dalle "Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento" continua ad avere una propria valenza autonoma, salvo considerare che ora la funzione di gestione dei rischi debba comunque concorrere alla



definizione del sistema di controllo della gestione finanziaria e alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema medesimo.

Peraltro, avuto riguardo anche alle dimensioni e alla natura della forma pensionistica e alla tipologia dei modelli di gestione finanziaria, è possibile prendere in considerazione modelli organizzativi nei quali la funzione di gestione del rischio effettua anche i controlli più operativi sulla gestione finanziaria, valutando in tal caso l'opportunità di mantenere una unità organizzativa autonoma relativa alla funzione finanza ovvero di assegnare ad altre strutture del fondo pensione gli ulteriori compiti oggi attribuiti alla predetta funzione finanza.

Come detto, l'art. 4-*bis* prevede che l'organo di amministrazione del fondo adotti una politica di gestione dei rischi e che tale politica sia oggetto di riesame almeno ogni tre anni, ovvero in ogni caso di variazioni significative. La definizione della politica di gestione dei rischi è rimessa all'autonomia dei singoli fondi pensione; nella definizione un ruolo centrale è assunto dalla funzione di gestione dei rischi. A titolo esemplificativo si rappresenta che la politica di gestione dei rischi dovrà definire le categorie di rischio e le metodologie per misurarli, indicare le modalità attraverso le quali il fondo gestisce ogni categoria di rischio significativo o area di rischio, specificare i limiti di tolleranza al rischio all'interno di tutte le categorie di rischio rilevanti, descrivere la frequenza e il contenuto delle verifiche da eseguire regolarmente.

6. Funzione di revisione interna (*Internal audit*)

Nell'art. 5-*quater* viene descritta la funzione di revisione interna, che i fondi pensione negoziali e quelli preesistenti con soggettività giuridica sono tenuti a istituire. La funzione di revisione interna ha il compito di valutare e monitorare l'efficacia, l'efficienza e l'adeguatezza del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo del fondo, nonché l'efficacia e l'efficienza delle attività esternalizzate, inclusa l'efficacia dei controlli svolti su tali attività.

La funzione di revisione interna verifica la correttezza dei processi interni e l'efficacia e l'efficienza delle procedure organizzative, nonché la regolarità e la funzionalità dei flussi informativi tra i diversi settori del fondo, verifica altresì l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità (*ICT audit*), affinché non sia inficiata la qualità delle informazioni, nonché la rispondenza delle rilevazioni e dei processi amministrativi contabili e gestionali a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità.

In tale ambito, la funzione valuta anche il piano di emergenza predisposto dall'organo di amministrazione e propone modifiche al piano sulla base delle mancanze riscontrate. La funzione di revisione interna valuta altresì i piani di emergenza dei fornitori delle attività esternalizzate.

Sulla base dei risultati delle verifiche effettuate la funzione di revisione interna formula raccomandazioni all'organo di amministrazione e controlla l'avvenuta rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività del fondo e nel funzionamento dei controlli interni (attività cosiddetta di *follow-up*).

Come già detto, il fondo assicura la separatezza della funzione di revisione interna dalle altre funzioni, incluse quelle fondamentali, al fine di garantirne l'indipendenza, l'autonomia e l'obiettività di giudizio.



L'attività di revisione svolta e gli interventi effettuati sono adeguatamente documentati e conservati presso la sede del fondo. Le risultanze della specifica area oggetto di revisione sono altresì comunicate al responsabile della funzione interessata dall'attività di controllo.

Nello svolgimento della sua attività la funzione di revisione interna instaura collegamenti con tutti i centri titolari di compiti di controllo interno e riferisce, secondo le modalità e la periodicità definite dall'organo di amministrazione, a quest'ultimo la valutazione delle risultanze e le eventuali disfunzioni e criticità rilevate, fermo restando l'obbligo di segnalare con urgenza all'organo di amministrazione le situazioni di particolare gravità accertate. La relazione all'organo di amministrazione deve essere almeno annuale. Tale relazione va conservata agli atti del fondo e resa disponibile per eventuali controlli da parte della COVIP.

Per consentire lo svolgimento pieno dei suoi compiti, deve essere assicurato alla funzione di revisione interna l'accesso a tutte le attività, comprese quelle esternalizzate, del fondo. Nel caso di attribuzione a soggetti terzi di attività di rilievo per il funzionamento dei controlli interni (ad esempio dell'attività di elaborazione dei dati) la funzione di revisione interna deve poter accedere anche alle procedure e alle attività svolte da tali soggetti.

Da ultimo, si evidenzia che la funzione di revisione interna è chiamata a svolgere alcuni dei compiti già in precedenza attribuiti alla cosiddetta "funzione di controllo interno", ai sensi delle "Linee guida in materia di organizzazione interna dei fondi pensione negoziali", che alla luce della sopravvenuta normativa cessa di avere un suo rilievo autonomo. Spetterà pertanto ai fondi pensione che già si sono dotati della predetta "funzione di controllo interno" valutare le modalità di attivazione della funzione di revisione interna, anche trasformando la "funzione di controllo interno" nella nuova "funzione di revisione interna", attribuendole gli ulteriori compiti previsti dalla normativa e depurandola di quelli non previsti.

L'art. 4-bis prevede, come detto, che l'organo di amministrazione del fondo adotti una politica di revisione interna e che tale politica sia oggetto di riesame almeno ogni tre anni, ovvero in ogni caso di variazione significative. La definizione di tale politica è rimessa all'autonomia dei singoli fondi pensione, sentita comunque la funzione di revisione interna.

La politica di revisione interna illustra gli indirizzi adottati dall'organo di amministrazione per l'attuazione della funzione di revisione interna. Il livello di dettaglio della politica di revisione interna deve essere proporzionato alla dimensione e all'organizzazione interna, nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività del fondo pensione. A titolo esemplificativo, detta politica può riguardare i seguenti profili: definizione e finalità della funzione di *internal audit*, compiti, responsabilità e poteri del titolare della funzione, approccio del piano annuale di *internal audit*, reportistica, svolgimento interno al fondo della funzione o sua esternalizzazione, presidi circa la qualità, indipendenza, obiettività di giudizio della funzione di revisione interna.



7. Funzione attuariale

Nell'art. 5-*quinquies* sono descritti i compiti della funzione attuariale. Come detto di tale funzione si devono dotare i soli fondi pensione negoziali o preesistenti con soggettività giuridica che coprono direttamente rischi biometrici o garantiscono un determinato rendimento degli investimenti o delle prestazioni, ai sensi dell'art. 7-*bis* del Decreto.

Si chiede di confermare che le società o gli enti che gestiscono fondi pensione aperti non siano tenuti ad istituire una funzione attuariale.

Tale considerazione trova il suo fondamento nella lettura congiunta degli articoli 5-*quinquies* e 5-*decies* del d.lgs. 252/2005.

L'articolo 5-*quinquies*, infatti, stabilisce che la funzione attuariale deve essere istituita dai fondi pensione negoziali e dai fondi preesistenti dotati di personalità giuridica che coprono direttamente rischi biometrici o garantiscono un determinato rendimento degli investimenti o delle prestazioni.

L'articolo 5-*decies*, poi, non richiama gli obblighi previsti dall'articolo 5-*quinquies* tra quelli che devono essere assolti dai gestori di fondi pensione aperti in coerenza con gli aspetti organizzativi del settore di riferimento.

Per tali ragioni si ritiene, quindi, che le SGR che istituiscono e gestiscono fondi aperti, in nessun caso, debbano dotarsi di una funzione attuariale.

Uno dei compiti della funzione attuariale è quello di coordinare e supervisionare il calcolo delle riserve tecniche. L'attività in parola si sostanzia nel monitoraggio delle procedure e delle modalità di calcolo delle riserve tecniche da parte delle strutture operative del fondo e nella proposizione, se del caso, di eventuali azioni correttive.

Strettamente connessa a tale profilo è la verifica dell'adeguatezza delle metodologie e dei modelli utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche e delle ipotesi fatte a tal fine, nonché la valutazione della sufficienza, accuratezza e completezza dei dati utilizzati per il calcolo.

In particolar modo, la funzione attuariale attesta l'affidabilità e l'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche e riporta all'organo preposto gli scostamenti significativi tra l'esperienza reale e le ipotesi sottese alle riserve, proponendo eventuali modifiche. La funzione attuariale contribuisce altresì, per quanto di competenza, alla individuazione dei rischi del fondo pensione.



Anche per le attività attuariali, se rilevanti, il fondo si dovrà dotare di una propria politica. Valgono qui le considerazioni già espresse in merito alle politiche di gestione dei rischi e di revisione interna.

8. Esternalizzazione (*Outsourcing*) e scelta del fornitore

L'art. 5-*septies* detta disposizioni per le esternalizzazioni delle attività e delle funzioni, tra cui anche quelle fondamentali, dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica. Possono pertanto formare oggetto di esternalizzazione tutte le attività che i predetti fondi pensione sono autorizzati a esercitare direttamente, essendo l'esternalizzazione una modalità alternativa allo svolgimento delle medesime attività tramite soggetti interni. Ne deriva che non si ha "esternalizzazione" ad esempio per l'incarico di depositario, mentre si ha esternalizzazione per l'incarico di *service* amministrativo.

Ciascun fondo pensione negoziale e preesistente con soggettività giuridica è chiamato a compiere una valutazione circa l'opportunità di esternalizzare attività proprie piuttosto che affidarle a risorse interne. Le relative scelte devono essere motivate e documentate.

Il fondo può esternalizzare anche le funzioni fondamentali; ciò può risultare appropriato qualora l'istituzione della funzione all'interno del fondo possa non rispondere ai criteri dell'efficienza, dell'economicità e della affidabilità. Coloro che presso il fornitore o subfornitore del servizio svolgono la funzione fondamentale esternalizzata possiedono i requisiti di cui all'art. 5-*sexies* del Decreto.

L'esternalizzazione non esonera in ogni caso gli organi del fondo dalle rispettive responsabilità. I rischi specifici connessi all'esternalizzazione sono considerati nella politica di gestione dei rischi.

Ai fondi pensione negoziali o preesistenti con soggettività giuridica è richiesto di garantire, in caso di esternalizzazione, che non si producano effetti negativi sull'assetto stesso del fondo, sull'attività di vigilanza della COVIP e sulla qualità dei servizi resi ad aderenti e beneficiari. Al fine di evitare il verificarsi di situazioni pregiudizievoli è prescritto che i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica definiscano la propria politica in materia (cosiddetta "politica di esternalizzazione e scelta del fornitore") in base alla quale pervenire alla scelta del fornitore del servizio, alla definizione delle condizioni dell'incarico, nonché alla individuazione dei processi di monitoraggio e controllo delle attività esternalizzate. Tale politica dovrà essere, tra l'altro, funzionale a consentire l'adeguata valutazione del fornitore, il contenimento e gestione dei conflitti di interesse e la salvaguardia della continuità operativa del fondo pensione.

Gli accordi di esternalizzazione dovranno essere formalizzati per iscritto. In essi andrà chiaramente definita l'attività oggetto del contratto, le modalità di esecuzione e il corrispettivo, la durata, la natura e periodicità della reportistica, le facoltà di recesso e di modifica del contratto in capo al fondo.

Le esternalizzazioni effettuate da parte dei fondi pensione negoziali e dei fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica vanno comunicate alla COVIP. Di norma, la comunicazione segue la stipula dell'accordo e va effettuata entro 30 giorni dalla sottoscrizione, a prescindere dalla decorrenza dell'accordo stesso. L'informativa comprende l'indicazione del nominativo del fornitore, il luogo di ubicazione dello stesso, l'attività esternalizzata e la durata



del contratto. I fondi comunicano, inoltre, tempestivamente alla COVIP se in corso di contratto sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi sopra indicati e relazionano in ordine alla successiva cessazione del contratto di esternalizzazione e delle modalità di eventuale re-internalizzazione dell'attività.

Per l'esternalizzazione relativa alle funzioni fondamentali e alla gestione amministrativa (e cioè al *service* amministrativo di tutti i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica) l'informativa alla COVIP deve essere data dopo la stipula dell'accordo ma prima della decorrenza dell'esternalizzazione. Ancorché il conferimento di tali incarichi non sia oggetto di approvazione preventiva della COVIP, si ritiene ragionevole che l'invio di detta informativa avvenga entro 30 giorni dalla sottoscrizione e comunque prima che il contratto diventi operativo. In questo caso all'informativa andrà allegata anche copia della convenzione di esternalizzazione che è stata stipulata. Tale informativa non determina l'apertura, da parte della COVIP di un procedimento amministrativo di autorizzazione, né comporta l'espressione di un assenso preventivo.

Circa le convenzioni di gestione delle risorse dei fondi pensione negoziali e preesistenti resta fermo quanto previsto dall'art. 6 del Decreto e dalle Istruzioni per il processo di selezione dei gestori di cui alla Deliberazione COVIP del 9 dicembre 1999, che trovano applicazione anche ai fondi pensione preesistenti come precisato negli *“Orientamenti in materia di adeguamento, da parte dei fondi pensione preesistenti, all'art. 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con particolare riferimento alle modalità di selezione dei gestori”* adottati dalla COVIP il 26 aprile 2012. L'invio alla COVIP delle convenzioni di gestione delle risorse deve avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione (come già oggi previsto) e comunque prima che il contratto diventi operativo.

Si tratta di adempimenti di immediata applicazione, che devono essere posti in essere con riferimento alle esternalizzazioni successive alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle presenti Direttive.

L'art. 19, comma 2, lettera *i*), del Decreto attribuisce adesso esplicitamente alla COVIP il potere di controllare le attività esternalizzate e ri-esternalizzate. Con le nuove disposizioni è stato, in particolare, attribuito alla COVIP il potere di richiedere informazioni sulle esternalizzazioni sia ai fondi pensione sia ai fornitori di servizi, nonché quello di effettuare ispezioni presso i fornitori delle attività esternalizzate, accedendo ai relativi locali, se non sono già sottoposti a vigilanza prudenziale di altra Autorità.

Il fondo pensione che esternalizza una sua attività o una funzione fondamentale a soggetti che non sono sottoposti a vigilanza prudenziale di altra Autorità adotta le misure necessarie ad assicurare che siano soddisfatte le seguenti condizioni: il fornitore del servizio sia tenuto a cooperare con la COVIP in relazione alla funzione o all'attività esternalizzata; il fondo e la COVIP abbiano accesso effettivo ai dati relativi alle funzioni o attività esternalizzate; la COVIP abbia un accesso effettivo ai locali commerciali del fornitore del servizio e sia in grado di esercitare tali diritti di accesso. In particolare, gli accordi di esternalizzazione futuri dovranno necessariamente contemplare tali situazioni. Per quelli già in essere i fondi dovranno tempestivamente procedere al loro aggiornamento e adeguamento alle previsioni normative vigenti.

E' inoltre necessario specificare negli accordi di esternalizzazione che anche il titolare della funzione di revisione interna del fondo può svolgere controlli (*audit*) sull'attività



dell'*Outsourcer* ed è legittimato ad accedere ai suoi locali.

9. Politica di remunerazione

L'art. 5-*octies* detta l'obbligo per i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica di dotarsi di una politica di remunerazione e individua, in modo già ampiamente dettagliato, i principi cui la politica di remunerazione deve uniformarsi. I fondi sono pertanto chiamati ad adeguarsi tempestivamente a tali prescrizioni, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

Sotto il profilo soggettivo, la politica di remunerazione riguarda coloro che amministrano effettivamente il fondo pensione, i componenti dell'organo di controllo, coloro che svolgono funzioni fondamentali, nonché il direttore generale. Sono inoltre da tenere in considerazione le altre categorie di personale le cui attività hanno un impatto di rilievo sul profilo del rischio del fondo pensione, la cui identificazione è condotta in autonomia da ciascun fondo pensione, in base al proprio assetto organizzativo.

Con riguardo all'ipotesi in cui i compensi di alcuni dei soggetti di cui sopra non siano a carico del fondo, essendo ad esempio sostenuti dall'impresa promotrice, ancorché la relativa politica di remunerazione non sia direttamente definita dal fondo stesso, l'organo di amministrazione del fondo è tenuto comunque a valutare che la remunerazione corrisposta a tali soggetti sia in linea con i principi delineati dal comma 4 dell'art. 5-*octies* e, in particolare, che non incoraggi l'assunzione di rischi in modo non congruo rispetto al profilo del fondo, e alle sue regole, e che non contrasti con gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari.

Con riferimento al personale dipendente del fondo, la politica di remunerazione è generalmente definita dal contratto collettivo applicato e pertanto il richiamo della contrattazione collettiva è da considerarsi misura sufficiente per dare atto della politica di remunerazione applicata.

Si intende quale remunerazione ogni forma di pagamento, determinata in misura fissa o variabile, ovvero beneficio, incluse eventuali componenti accessorie, corrisposto direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma (ad esempio in contanti, ovvero come servizi o beni in natura) in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi al fondo.

La politica di remunerazione è definita, prendendo a riferimento quantomeno i seguenti aspetti:

- a. il ruolo degli organi sociali coinvolti nella predisposizione e approvazione della stessa;
- b. la struttura del sistema di remunerazione (es. componente fissa, parte variabile, criteri di attribuzione, ecc.);
- c. i soggetti ai quali si applica la politica di remunerazione;



- d. i presidi adottati dal fondo pensione al fine di evitare che la remunerazione corrisposta possa compromettere in qualunque modo il rispetto del principio di sana e prudente gestione delle risorse, nonché l'obiettività, l'autonomia e l'indipendenza nell'operato degli organi/funzioni/altri soggetti coinvolti nell'attività del fondo pensione (es. gestori finanziari).

La lettera *d*) stabilisce che i fondi pensione, nelle politiche di remunerazione, devono esplicitare i presidi adottati per evitare che la remunerazione corrisposta possa compromettere l'obiettività, l'autonomia e l'indipendenza nell'operato degli organi/funzioni/altri soggetti coinvolti nell'attività del fondo pensione.

Al riguardo, i gestori finanziari sono utilizzati come esempio per indicare i soggetti coinvolti nell'attività del fondo pensione nei confronti dei quali devono essere adottati presidi da inserire nella politica di remunerazione.

Si ritiene che tale esempio debba essere accompagnato da alcune precisazioni, al fine di eliminare eventuali dubbi interpretativi. In particolare, si chiede di ribadire, anche nelle Direttive, che la politica di remunerazione del fondo pensione non si applica ai gestori finanziari disciplinati dalle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE/, 2013/36/UE e 2014/65/UE, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 5-*octies* del d.lgs. 252/2005.

Tali tipologie di gestori, tra i quali rientrano anche le SGR, sono infatti già dotati di una propria e dettagliata politica di remunerazione applicabile ai propri dipendenti.

I fondi pensione, quindi, dovrebbero limitarsi ad effettuare una verifica per accertare che i gestori finanziari siano effettivamente soggetti a obblighi in materia di remunerazione, in quanto rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE/, 2013/36/UE e 2014/65/UE.

La politica di remunerazione deve essere resa pubblica solo nei suoi elementi essenziali; non rientrano comunque in tale ambito le informazioni di dettaglio circa la remunerazione effettivamente corrisposta ai singoli individui che operano per il fondo.

10. Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità e situazioni impeditive

Le previsioni, in precedenza contenute nell'art. 4, comma 3, lett. *b*), del Decreto lgs. 252/2005, relative ai requisiti degli esponenti dei fondi pensione sono ora collocate nel nuovo art. 5-*sexies* con alcune novità.

E', infatti, ora previsto che il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sui requisiti riguardi anche il direttore del fondo e coloro che svolgono funzioni fondamentali. E', poi, chiarito che i componenti dell'organismo di rappresentanza dei fondi pensione aperti e i componenti degli organismi di rappresentanza degli iscritti dei fondi preesistenti interni devono avere solo i requisiti di onorabilità previsti dal medesimo DM. Per ogni tipologia di fondo pensione è poi specificato a chi spetta effettuare la verifica in ordine alla sussistenza dei



requisiti.

Stante quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Decreto lgs. 147/2018, le disposizioni di cui al DM Lavoro 79/2007 continuano a essere applicate - per i soggetti ivi contemplati e ancora previsti dalla normativa attuale - fino alla data di entrata in vigore del DM di cui all'art. 5-sexies, comma 1, del Decreto lgs. 252/2005. Tale DM continua dunque a trovare applicazione alle nuove nomine che dovessero nel frattempo intervenire.

11. Valutazione interna del rischio

L'art. 5-nonies introduce l'obbligo, per i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica, di effettuare periodicamente una "valutazione interna del rischio". Tale valutazione deve essere approvata dall'organo di amministrazione, sentite le strutture competenti, almeno ogni tre anni, o immediatamente dopo ogni variazione significativa del profilo di rischio del fondo pensione, e va adeguatamente documentata anche al fine dei controlli da parte della COVIP.

In base al comma 2 dell'art. 5-nonies, la valutazione interna del rischio comprende la valutazione dell'efficacia del sistema di gestione dei rischi, nonché una descrizione del modo in cui la valutazione dei rischi è integrata nel processo gestionale e nei processi decisionali del fondo e del modo in cui il fondo previene i conflitti di interesse con l'impresa promotrice, qualora alla stessa siano esternalizzate funzioni fondamentali. Inoltre, la disposizione in esame individua una serie di specifici elementi che devono formare oggetto della valutazione, alcuni dei quali appaiono riferibili esclusivamente ai fondi a prestazione definita.

In merito agli elementi che devono formare oggetto di valutazione si chiede di chiarire, all'interno delle Direttive, quali siano gli aspetti che riguardano esclusivamente i fondi a prestazione definita e quali, invece, siano di interesse anche per i fondi a contribuzione definita.

Con riguardo a tali elementi, nella valutazione interna del rischio sono descritti i metodi di cui il fondo si è dotato, nel rispetto del principio di proporzionalità, per individuare e valutare i rischi cui è o potrebbe essere esposto nel breve e lungo periodo e che potrebbero avere un impatto sulla capacità del fondo pensione di far fronte ai propri obblighi.

Laddove non fossero stati già formalizzati, i suddetti metodi devono essere definiti dai fondi interessati dalla disposizione entro il corrente anno, così da poter pervenire alla prima valutazione interna del rischio entro il 30 aprile 2020.

Le Direttive richiedono la formalizzazione dei metodi di cui il fondo si è dotato per individuare e valutare i rischi ai quali è o potrebbe essere esposto.

Anche se la valutazione del rischio rientra tra le tematiche oggetto di specifiche istruzioni di vigilanza per i fondi pensione aperti, si chiede di confermare che la *policy* per la valutazione interna del rischio possa confluire all'interno della più generale politica sulla gestione dei rischi, senza dover dar luogo ad un ulteriore documento autonomo.



Gli esiti dell'attività di valutazione interna del rischio andranno tenuti in considerazione ai fini dell'assunzione delle decisioni strategiche del fondo.

12. Modelli gestionali

La normativa in materia di modelli gestionali ha subito alcune modifiche di carattere redazionale alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 6, volte ad aggiornare i riferimenti ai soggetti che possono gestire le risorse dei fondi pensione. Di maggiore rilievo è invece la nuova lettera *c-bis)*, che amplia il novero dei soggetti con cui è possibile convenzionarsi, includendo anche i soggetti (GEFIA) autorizzati alla gestione di FIA italiani o di FIA UE, ai sensi del Decreto lgs. 58/1998.

L'articolo 6, comma 1, lettera *c-bis)* stabilisce che i fondi pensione possono gestire le risorse mediante convenzioni con soggetti autorizzati alla gestione di fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *m-ter)* ed *m-quinquies)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La formulazione della suddetta lettera *c-bis)* fa riferimento in modo esclusivo ai soggetti "autorizzati" senza richiamare quanto previsto per i soggetti di cui alla lettera *c)*, ovvero "operanti in Italia in regime di stabilimento o di prestazione di servizi".

Al riguardo si chiede di chiarire se i GEFIA UE possano gestire le risorse dei fondi pensione italiani avvalendosi della sola autorizzazione ricevuta in un altro Stato membro, ovvero debbano in ogni caso effettuare la procedura di notifica prevista dall'articolo 41-*ter)* del TUF prima di poter gestire le risorse dei fondi pensione italiani.

Per i fondi pensione preesistenti continuano a trovare applicazione le previsioni contenute nel DM Economia 62/2007, recante il "Regolamento per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

13. Mezzi patrimoniali

Il nuovo comma *3-bis)* dell'art. 7-*bis)* prevede che le fonti istitutive dei fondi che erogano direttamente le rendite e che non dispongono di mezzi patrimoniali adeguati debbano considerare la finalità di perseguire un'equa ripartizione dei rischi e dei benefici tra le generazioni quando decidono di rimodulare il regime di contribuzione e quello delle prestazioni. Si tratta di una disposizione che formalizza un principio fondamentale da tenere presente negli accordi sottoscritti in materia.

14. Depositario delle risorse dei fondi pensione

L'art. 7 del Decreto lgs. 252/2005 disciplina il depositario per i fondi pensione negoziali e aperti. L'articolo in parola è stato pressoché integralmente riscritto, al fine di una più puntuale regolamentazione dei compiti e responsabilità del depositario, in linea con la direttiva (UE) 2016/2341. Con l'occasione è stato anche rivisto l'ambito delle risorse da affidare al depositario, includendovi anche quelle in gestione diretta presso il fondo pensione. L'avvenuta



soppressione della parola “affidate” determina, infatti, l’estensione dell’ambito di applicazione della norma anche a quei fondi che non hanno convenzioni di gestione con soggetti terzi, ma gestiscono in proprio le risorse del fondo.

L’art. 7 si applica anche ai fondi pensione preesistenti, in base a quanto previsto dall’art. 5, comma 6, del DM Economia 62/2007, secondo il quale tali fondi sono tenuti ad applicare, tra le altre, le previsioni dell’art. 7 del Decreto lgs. 252/2005, ove compatibili con il modello gestionale adottato. Resta fermo che, nella valutazioni di compatibilità con il modello gestionale adottato, i fondi preesistenti dovranno tener conto anche di quanto sopra precisato circa l’estensione del depositario per le risorse in gestione diretta.

E’ pertanto da intendersi superato quanto a suo tempo precisato, in tema di banca depositaria, nella Circolare COVIP del 2 marzo 2012, prot. n. 868, avente per oggetto l’adeguamento dei fondi pensione preesistenti alle norme del Decreto lgs. 252/2005, nella quale era stato osservato, sulla base della normativa allora in vigore, che l’istituto della banca depositaria (ora “depositario”) si presentava come un necessario corollario dell’adozione, da parte dei fondi pensione, dei modelli di gestione convenzionata, non sussistendo l’obbligo di dotarsene per i fondi che gestiscono direttamente le risorse.

La norma prevede che tutte le risorse del fondo pensione che siano in gestione vadano affidate a un unico soggetto depositario. Al depositario andrà pertanto affidata anche la detenzione delle disponibilità liquide del fondo pensione, non ritenendosi ammissibile l’affidamento a soggetti diversi dal depositario. Trova pertanto conferma quanto sul punto già precisato dalla COVIP nella risposta a quesito del dicembre 2015 avente ad oggetto “*Quesiti in tema di depositari dei fondi pensione*”. Si richiamano qui anche i chiarimenti già forniti in tale occasione con riferimento all’esclusione dagli obblighi dell’art. 7 del Decreto delle risorse destinate alla gestione amministrativa del fondo.

I compiti del depositario sono adesso elencati in modo puntuale nell’art. 7, comma 2, mentre in precedenza la norma faceva rinvio ad alcune disposizioni del Decreto lgs. 58/1998 (TUF). Non vi sono comunque differenze sostanziali, da segnalare, rispetto alla disciplina in precedenza richiamata. Il depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari a esso affidati, nonché alla verifica della proprietà e alla registrazione degli altri beni del fondo pensione.

Il comma 3, nel quale erano in precedenza contenute le previsioni di rinvio al TUF per le funzioni del depositario ed erano altresì definiti i doveri di informativa dei depositari verso la COVIP è stato soppresso, giacché le funzioni del depositario sono ora indicate nel comma 2 mentre i doveri di informativa sono riportati nel comma 3-*quinquies*. Anche il comma 3-*bis*, che riguardava la possibilità di affidare l’incarico di depositario anche a banche o imprese di investimento dell’Unione europea, è stato abrogato, in quanto è nel comma 1 che vengono indicati i soggetti che possono espletare detto incarico.

Nel comma 3-*quinquies* sono poi descritti con maggiore dettaglio gli obblighi verso la COVIP dei componenti degli organi del depositario, in precedenza indicati nel comma 3. La normativa detta inoltre regole in tema di conflitti di interesse (comma 3-*octies*) e circa la responsabilità del depositario (commi 3-*nonies* e 3-*decies*).



15. Fondi pensione aperti

La modifica del comma 1 dell'art. 12 serve a coordinare tale previsione con l'art. 3, comma 1, lett. h), del medesimo Decreto, nel quale sono ora indicati i soggetti autorizzati a costituire fondi pensione aperti, evitando rinvii ad altre previsioni del Decreto; in particolare, sono stati qui ripresi, e aggiornati, i riferimenti in precedenza contenuti nell'art. 12, comma 1, del medesimo Decreto, eliminando il rinvio ai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, che era presente nella precedente versione.

Con riferimento ai fondi aperti, l'art. 5-*decies* prevede l'assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 4-*bis*, 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*sexies*, 5-*septies*, 5-*octies* e 5-*nonies*, in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento, secondo le specifiche istruzioni di vigilanza che saranno adottate da parte della COVIP, sentite Banca d'Italia, CONSOB e IVASS. La finalità ultima è quella di assicurare, da un lato, l'assolvimento omogeneo degli obblighi contemplati da tali previsioni da parte dei fondi pensione negoziali, preesistenti con soggettività giuridica e anche aperti e, dall'altro, quello di evitare eventuali duplicazioni – onerose – per i fondi pensione aperti. L'adozione di tali istruzioni è dunque preliminare ai necessari adeguamenti, da parte dei fondi pensione aperti, alle nuove previsioni in tema di sistema di governo. A tali fini la COVIP, contestualmente alla pubblicazione in consultazione delle presenti Direttive, ha avviato una interlocuzione con le citate Autorità.

16. Informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari

La normativa primaria esplicita adesso i principi di carattere generale in materia di informativa ai potenziali aderenti e agli aderenti e beneficiari, prescrivendo l'accuratezza, la tempestività, la chiarezza, la gratuità e la facilità di reperimento di tutte le informazioni di cui dall'art. 13-*bis* all'art. 13-*sexies*. Trattasi di principi che già sono propri del settore della previdenza complementare, essendo già da tempo contemplati nella normativa secondaria emanata dalla COVIP.

Numerose nuove disposizioni in tema di informative ai potenziali aderenti e agli aderenti e beneficiari sono state introdotte nel Decreto lgs. 252/2005 al fine assicurare il pieno recepimento delle corrispondenti previsioni della direttiva (UE) 2016/2341. Per l'ordinamento italiano, di fatto, risultano limitate le novità.

Nell'art. 13-*bis*, commi 1 e 2, sono indicate le informazioni di carattere generale sulla forma pensionistica complementare che tutte le forme pensionistiche devono fornire agli aderenti e beneficiari. Tali informazioni sono già oggi presenti negli statuti e regolamenti e nelle note informative, redatti in conformità alle istruzioni dettate dalla COVIP con la Deliberazione del 31 ottobre 2006, recante gli Schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, e con le successive istruzioni e circolari. Quanto alla previsione contenuta nell'art. 13-*bis*, comma 3, si ritiene che l'adempimento in parola sia già oggi assolto tramite la "Comunicazione periodica" predisposta in conformità alla Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010 recante "*Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti*" e successive modifiche e integrazioni, e tramite i siti *web* dei fondi pensione.

Nell'art. 13-*ter* sono descritte le informazioni che le forme pensionistiche debbono fornire ai potenziali aderenti; in massima parte esse coincidono con quelle già oggi contenute nelle note informative.



Gli obblighi informativi nei riguardi dei potenziali aderenti, di cui allo Schema di nota informativa e alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016 recante il “*Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari*”, sono ora da intendersi estesi anche ai fondi pensione preesistenti a contribuzione definita, che siano aperti alla raccolta di nuove adesioni, secondo i seguenti criteri: i fondi con meno di 1.000 iscritti attivi alla fine dell’anno precedente dovranno predisporre solo la Sezione I “Informazioni chiave per l’aderente”, mentre i fondi con almeno 1.000 iscritti attivi predisporranno l’intera Nota informativa. Nei fondi misti, e cioè con regimi sia a contribuzione definita sia a prestazione definita, l’obbligo riguarda solo le sezioni a contribuzione definita che abbiano le suddette caratteristiche.

L’art. 13-*quater* definisce le informazioni periodiche agli aderenti che tutte le forme pensionistiche complementari sono tenute a mettere a loro disposizione. Tale informativa corrisponde alla “Comunicazione periodica” che le forme pensionistiche già predispongono.

Fermi restando gli adempimenti in essere per il 2019, tale documento assumerà a partire dal 2020 la nuova denominazione di “Comunicazione periodica - Prospetto delle prestazioni pensionistiche”.

In base alla normativa, con la “Comunicazione periodica” devono essere anche fornite informazioni circa le proiezioni delle prestazioni pensionistiche. Si tratta, in sostanza, delle informazioni già contenute nel documento “La mia pensione complementare”, redatto in conformità alla Deliberazione COVIP del 31 gennaio 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante le “*Istruzioni per la redazione del documento La mia pensione complementare*”, che parimenti continua a trovare applicazione.

I fondi pensione preesistenti a contribuzione definita con almeno 1.000 iscritti attivi alla fine dell’anno precedente saranno tenuti ad applicare, a partire dal 2020, le “*Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti*”; sempre a partire dal 2020 i fondi pensione preesistenti a contribuzione definita con meno di 1.000 iscritti attivi e i fondi preesistenti a prestazione definita a prescindere dal numero di aderenti dovranno inviare agli aderenti un documento contenente almeno le informazioni indicate nel comma 2 dell’art. 13-*quater*, secondo le modalità e i tempi indicati nella predetta Deliberazione del 22 luglio 2010.

L’art. 13-*quinquies*, stabilisce che, durante la fase di prepensionamento, in aggiunta alle informazioni di cui all’art. 13-*quater*, siano fornite all’aderente, almeno tre anni prima dell’età di pensionamento e comunque anche successivamente se richieste, informazioni circa le opzioni di erogazione della prestazione pensionistica maturata. Si ritiene che tale informativa non si sostanzi in un autonomo documento, dovendo costituire una sezione della “Comunicazione periodica”. Anche tale adempimento andrà effettuato a decorrere dal prossimo anno.

L’art. 13-*sexies* disciplina, poi, in modo puntuale l’informativa da rendere ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite, prevedendo che la stessa possa essere fornita direttamente dal fondo, qualora l’erogazione sia dallo stesso effettuata, ovvero dall’impresa di assicurazione che sia stata incaricata dell’erogazione delle prestazioni.



Trattandosi di una delle principali novità introdotte dalla direttiva IORP II riguardo gli obblighi informativi, si chiede di fornire maggiori indicazioni in merito al contenuto dell'informativa da rendere agli aderenti ai sensi dell'articolo 13-*sexies*.

17. Trasferimenti transfrontalieri e attività transfrontaliera

Negli articoli 14-*bis* e 14-*ter* è disciplinato, rispettivamente, il trasferimento transfrontaliero da un fondo italiano a un fondo di un altro Stato membro e il trasferimento transfrontaliero da un fondo di un altro Stato membro a un fondo italiano. I fondi pensione italiani ai quali le predette norme si applicano sono i fondi pensione negoziali, quelli preesistenti aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della capitalizzazione, nonché i fondi pensione aperti.

Per detti fondi è prevista la possibilità di trasferire tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni e diritti nonché delle attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico a un fondo registrato o autorizzato in un altro Stato dell'UE e di poter ricevere le stesse da un fondo UE. Si precisa che la norma non riguarda i singoli trasferimenti di posizioni individuali.

Il trasferimento è soggetto all'approvazione preventiva della maggioranza degli aderenti e dei beneficiari coinvolti, o dei loro rappresentanti, e dell'impresa promotrice. Il trasferimento transfrontaliero deve essere autorizzato dall'Autorità competente dello Stato membro del fondo ricevente. Con riferimento ai trasferimenti a fondi di altri Stati membri la COVIP è chiamata a valutare che nel trasferimento siano preservati i diritti individuali e gli interessi degli aderenti e beneficiari, anche con riferimento alle attività e ai costi di trasferimento.

Gli articoli 15-*bis* e 15-*ter* sono stati modificati al fine di introdurre le innovazioni recate dalla direttiva (UE) 2016/2341 in materia di operatività transfrontaliera. È meglio chiarito che il fondo che intende svolgere attività transfrontaliera in un altro Stato membro è tenuto, tra l'altro, al rispetto della disciplina sull'informativa ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari vigente nello Stato membro ospitante. E' venuto meno l'obbligo per il fondo che svolge attività transfrontaliera di rispettare i limiti di investimento previsti dallo Stato membro ospitante che in precedenza trovavano applicazione.

18. Forme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti

Nell'art. 15-*quinquies* è mantenuta la possibilità per la COVIP di esentare in via generale i fondi pensione con meno di cento aderenti dall'applicazione di talune delle norme del Decreto lgs. 252/2005, e della relativa normativa di attuazione, in linea con l'opzione prevista in tal senso dalla direttiva. Sono state precisate, in conformità alla direttiva, quali norme non possono essere in ogni caso derogate dalla stessa. Si ricorda che la COVIP ha sin qui adottato disposizioni derogatorie solo per quel che concerne le “*Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento*”. Salvo che per tale ambito, si evidenzia pertanto che le previsioni recate dal Decreto lgs. 252/2005, dalla relativa normativa di attuazione e dalle istruzioni di vigilanza COVIP vanno applicate integralmente da parte di tutti i fondi pensione interessati dalle stesse, a prescindere dalla loro dimensione.



Né il criterio dimensionale compreso nel principio di proporzionalità, richiamato in più punti del Decreto lgs. 252/2005, consente ai fondi pensione di piccole dimensioni di sottrarsi dall'applicazione dei precetti dettati dal medesimo Decreto.

19. Bilanci e rendiconti

Nel nuovo art. 17-*bis* è esplicitato, al comma 1, l'obbligo per i fondi negoziali e per quelli preesistenti con soggettività giuridica di redigere i bilanci e le connesse relazioni e di renderli pubblici. Si ricorda al riguardo che i fondi pensione negoziali già devono pubblicare sul proprio sito i bilanci, ai sensi delle Direttive COVIP del 23 giugno 2006, e che analogo obbligo già sussiste per i fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica e con almeno 1.000 aderenti, così come previsto dalla Circolare COVIP 16 settembre 2013, prot. n. 5854. Quanto ai fondi preesistenti con soggettività giuridica e con meno di 1.000 aderenti, si rinvia al paragrafo relativo ai Siti *web*.

Il comma 2 esplicita il medesimo obbligo con riferimento ai rendiconti e alle relazioni dei fondi pensione che sono costituiti come patrimonio di destinazione, separato e autonomo all'interno di società o enti, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Decreto. Tale obbligo è da intendersi riferito ai fondi pensione aperti e ai fondi interni agli enti di diritto privato di cui ai Decreti lgs. 509/1994 e 103/1996.

Al riguardo, sono da intendersi confermate le Disposizioni sul "*Bilancio dei fondi pensione e altre disposizioni in materia di contabilità*" dettate dalla COVIP con deliberazione del 17 giugno 1998 e successive modifiche e integrazioni, salvo che per le novità di seguito indicate.

In base al nuovo comma 3 dell'art. 17-*bis*, i bilanci e rendiconti devono includere un'informativa sugli investimenti significativi. Alla luce di tale disposizione e della nuova disciplina recata dal DM Economia 166/2014 in materia di conflitti di interesse, si fa presente che nella Nota integrativa al bilancio dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica andrà adesso riportata, alla voce 20 (investimenti in gestione), l'informativa dei 50 principali titoli in portafoglio; anche i fondi aperti si allineeranno a tale indicazione. L'informativa in parola assorbe e sostituisce quella prevista dalle disposizioni COVIP, sia per quanto riguarda la Nota integrativa sia per quanto riguarda la Relazione sulla gestione, in merito agli investimenti per i quali si configurino conflitti di interesse.

I commi 3 e 4 prescrivono, rispettivamente, che bilanci e rendiconti rappresentino un quadro fedele delle attività, passività e della situazione finanziaria della forma pensionistica complementare e contengano informazioni coerenti, esaurienti e correttamente presentate. Trattasi di principi che già sono stati ribaditi nella citata Deliberazione COVIP del 17 giugno 1998.

20. Fattori ambientali, sociali e di governo societario

I fattori ambientali, sociali e di governo societario (cosiddetti "fattori ESG") rappresentano declinazione dei principi di investimento responsabile ampiamente promossi in ambito internazionale e si configurano come particolarmente significativi per la politica di investimento e i sistemi di gestione del rischio delle forme pensionistiche complementari, anche considerando la loro valenza di investitori istituzionali.



Molteplici disposizioni del Decreto fanno riferimento ai fattori ESG con riguardo al sistema di governo, alla politica di investimento, alla gestione dei rischi e alla valutazione interna del rischio, nonché circa i profili di trasparenza rispetto ai potenziali aderenti. Nel complesso la normativa intende incoraggiare i fondi pensione ad adottare un approccio strategico e di lungo periodo per l'integrazione dei fattori ESG, in particolare, nella gestione dei rischi e nelle strategie di investimento.

I fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica devono, pertanto, disporre di un sistema di governo idoneo ad assicurare la sana e prudente gestione dei rischi che gravano sul fondo pensione, inclusi i rischi ESG. Il sistema di gestione dei rischi e la valutazione interna dei rischi devono, quindi, prendere in considerazione anche i rischi connessi ai fattori ESG ai quali il fondo è o potrebbe essere esposto, nonché le relative interdipendenze con altri rischi (art. 5-ter, comma 4, lett. g) e art. 5-nonies, comma 2, lett. h).

L'inclusione di fattori e rischi ESG all'interno del sistema di gestione dei rischi rappresenta una tematica di rilevante attualità che sta interessando già da tempo anche il settore finanziario.

La Commissione europea e le Autorità di Vigilanza europee sono infatti impegnate nella definizione di regole relative ai fattori e rischi ESG per le imprese di investimento e per gli *asset managers*.

Trattandosi di un processo non ancora concluso, si ritiene che nelle Direttive debba essere precisato che le SGR che istituiscono e gestiscono fondi pensione aperti devono attendere l'entrata in vigore delle specifiche disposizioni di settore, prima di poter avviare valutazioni interne sui rischi ESG.

Tali impostazione, infatti, in linea con i principi dettati dall'articolo 5-decies del d.lgs. 252/2005, consentirà alle SGR di adempiere agli obblighi in merito alla valutazione dei rischi ESG in coerenza con le disposizioni di settore che saranno emanate, evitando una sovrapposizione ed eventuali contrasti con le disposizioni introdotte con il recepimento della direttiva IORP II.

Quanto agli investimenti, nel documento sulla politica di investimento andranno illustrate le modalità con cui la politica di investimento tiene conto dei fattori ESG (art. 6, comma 5-*quater* e art. 4-*bis*, comma 2). E' poi previsto che i fondi pensione possano prendere in considerazione anche il potenziale impatto a lungo termine delle loro decisioni di investimento sui fattori ESG (art. 6, comma 14). Indicazioni in tal senso sono già presenti nelle "Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento".

Infine, tutte le forme pensionistiche complementari sono tenute a dare informazioni ai potenziali aderenti sul se e sul come sono tenuti in conto i fattori ESG, inclusi quelli climatici, nella strategia di investimento (art. 13-ter, comma 1, lett. c). Analoga informativa andrà fornita nelle comunicazioni periodiche agli aderenti (art. 13-*quater*, comma 2, lett. h). Previsioni analoghe sono già oggi contenute nello Schema di nota informativa (e in particolare nella Sezione III "Informazioni sull'andamento della gestione", punto A "Le politiche di investimento e la gestione dei rischi") e nelle "Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti" (nella Parte I "Dati relativi alla posizione individuale", Sezione III "Posizione individuale maturata").

Infine, circa i bilanci e i rendiconti il Decreto richiede che negli stessi sia dato conto se e in



quale misura si siano presi in considerazione fattori ESG nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio (art. 17-*bis*, comma 5). Si ritiene che tale novità debba essere tenuta in considerazione nella redazione dei bilanci relativi all'anno 2019.

21. Norme di carattere penale e sanzionatorio

Per quanto riguarda il profilo soggettivo, si evidenzia che tra i soggetti punibili per il reato di false informazioni sono ora ricompresi anche i direttori generali e i titolari delle funzioni fondamentali. I predetti soggetti possono inoltre essere destinatari di sanzioni amministrative pecuniarie laddove gli stessi violino gli obblighi relativi alle rispettive competenze.

Quanto alle violazioni oggetto di sanzione sono ora previste sanzioni pecuniarie anche per la violazione delle nuove disposizioni contenute negli articoli 1, commi 1-*bis* e 4, 4-*bis*, 5, 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinqies*, 5-*sexies*, 5-*septies*, 5-*octies*, 5-*nonies*, 6, 7, 11, 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*quater*, 13-*quinqies*, 13-*sexies*, 13-*septies*, 14, 14-*bis*, 15, 15-*bis*, 17-*bis*.

È poi eliminato il rinvio alla procedura di cui al titolo VIII, capo VI del Decreto lgs. 385/1993 (TUB), dal momento che la procedura è ora disciplinata nell'art. 19-*quinqies*. È demandato a un regolamento della COVIP la definizione della propria procedura, di dettaglio, di applicazione delle sanzioni amministrative.

Come regola di carattere generale, è previsto l'obbligo per i fondi dotati di soggettività giuridica di agire in regresso nei confronti dei soggetti sanzionati, laddove sia il fondo a pagare la sanzione e salvo diversa decisione dell'assemblea.

Viene specificato che alle sanzioni contemplate dal Decreto lgs. 252/2005 si applica la disposizione prevista dall'art. 8, comma 2, della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi di questa norma, a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza e assistenza obbligatorie si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

22. Siti web, tecnologie informatiche e rapporti con gli iscritti

Numerose previsioni di nuova introduzione impongono la pubblicazione di alcuni specifici documenti, o comunque di informazioni, da parte dei fondi pensione negoziali e preesistenti dotati di soggettività giuridica. Si tratta dell'art. 4-*bis*, comma 2, del Decreto, relativo al documento sul sistema di governo, dell'art. 5-*octies*, comma 3, circa le informazioni essenziali e pertinenti relative alla politica di remunerazione, dell'art. 6, comma 5-*quater*, sul documento sulla politica di investimento e dell'art. 17-*bis*, comma 1, riguardante i bilanci e le relazioni ai predetti documenti.

Tale adempimento rafforza l'esigenza che i fondi interessati dispongano di un sito *web*. Al riguardo, si ricorda che i fondi pensione negoziali già si sono dotati di un proprio sito *web*, in



conformità alle Direttive COVIP del 23 giugno 2006, e che analogo adempimento è stato già posto in essere dai fondi pensione preesistenti dotati di soggettività giuridica e con almeno 1.000 aderenti, secondo le istruzioni impartite con la Circolare COVIP del 16 settembre 2013, prot. n. 5854.

I fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica che ad oggi non sono ancora dotati di un proprio sito *web* dovranno pertanto procedere alla creazione del sito entro il 31 dicembre 2019. L'obbligo non riguarda i fondi pensione in liquidazione, nonché quelli di cui sia stato disposto il superamento entro la fine del corrente anno mediante processi di concentrazione già avviati alla data di entrata in vigore delle presenti Direttive. Sono esclusi inoltre i fondi rivolti esclusivamente a pensionati ovvero, per le forme operanti in regime di prestazione definita, esclusivamente a pensionati e differiti. Per le forme pensionistiche preesistenti istituite all'interno di società o di enti è consentita la creazione di una sezione dedicata sul sito *web* dell'azienda. È in ogni caso necessario che la modalità prescelta sia adeguatamente portata a conoscenza degli aderenti e dei pensionati nell'ambito della documentazione informativa.

Il sito *web* non deve tuttavia essere considerato solo come un mezzo per pubblicare documenti e/o informazioni utili agli aderenti e ai potenziali aderenti, ma deve diventare uno strumento sempre più diretto a semplificare la gestione dei rapporti tra il fondo pensione, gli aderenti e i potenziali aderenti.

Tale semplificazione dei rapporti deve avvenire a partire già dalla fase di adesione, dove è importante che si sviluppino ulteriormente le modalità di adesione *on-line*, le cui procedure sono già attualmente previste dal Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari di cui alla citata Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016.

In particolare, per quanto riguarda i fondi pensione negoziali e preesistenti, si ritengono ammissibili procedure che prevedono il coinvolgimento del datore di lavoro su iniziativa del fondo pensione in una fase che segue l'adesione da parte del lavoratore. In altre parole, potrà essere il fondo pensione, una volta acquisita l'adesione del lavoratore secondo procedure conformi a quanto previsto dal richiamato Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, a coinvolgere il datore di lavoro al fine di: a) verificare l'effettivo diritto del lavoratore a iscriversi al fondo; b) attivare i relativi flussi contributivi.

Altro profilo che assume rilievo nella semplificazione dei rapporti di tutte le forme di previdenza complementare (ivi inclusi i fondi pensione aperti e i PIP) con gli aderenti riguarda la predisposizione e i possibili utilizzi di sezioni del sito *web* dedicate ai singoli aderenti (area riservata).

Le attuali “*Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti*” prevedono che il fondo pensione predisponga un'area riservata con l'obiettivo di mettere a disposizione degli aderenti informazioni relative alla contribuzione versata e alla posizione individuale maturata in corso d'anno, al fine di consentire agli interessati il controllo della correttezza dei versamenti. A queste informazioni è possibile aggiungere la messa a disposizione di documenti e informazioni di pertinenza dell'iscritto, quali la “Comunicazione periodica” annuale, copia della documentazione connessa alle richieste di prestazioni, ecc., soluzione peraltro adottata già da molti fondi pensione.

In termini più generali, l'area riservata può essere ulteriormente arricchita di elementi informativi specifici, quali le indicazioni sulle opzioni esercitabili in caso di pensionamento, da mettere a disposizione in prossimità dell'evento, (riscatto totale, tipologia di rendita, periodicità



delle rendite, ecc.), le informazioni nel corso del rapporto di partecipazione sulla coerenza della scelta delle linee di investimento effettuata dall'iscritto, anche attraverso la ri- sottoposizione periodica della sezione sulla Congruità della scelta previdenziale del Questionario di autovalutazione di cui allo Schema di nota informativa.

Nell'ottica di semplificazione sopra menzionata, l'area riservata dovrebbe inoltre facilitare l'interlocuzione tra il fondo pensione e l'iscritto, attraverso la compilazione di moduli o schede *on-line*, che consentono a quest'ultimo di inviare le richieste di prestazioni o di trasferimento, come anche eventuali reclami. In tali casi il sistema dovrebbe consentire all'iscritto di seguire lo stato di avanzamento della pratica, come anche di recuperare la documentazione di volta in volta trasmessa. In tale contesto risulta altresì necessario che il sistema informatico di gestione dell'area riservata consenta la predisposizione di utenze fittizie, destinate a verificare le funzionalità del sistema stesso, anche da parte della COVIP.

Tali profili evolutivi devono essere oggetto di attenzione da parte dei fondi pensione nel piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, da inserire nel "Documento politiche di *governance*", che, riguardo a detti profili, dovrà riportare le valutazioni di ordine economico e di fattibilità delle possibili soluzioni analizzate, le scelte al riguardo operate dal fondo pensione e le tempistiche previste per l'implementazione.

Le indicazioni relative ai possibili utilizzi dell'area riservata rappresentano un elemento di grande interesse che può consentire ai fondi pensione di migliorare le modalità di interlocuzione con gli aderenti.

Pur condividendo lo spirito di tale impostazione, si chiede di precisare nelle Direttive che i profili evolutivi relativi all'area riservata non rappresentano un obbligo, quanto piuttosto una facoltà per i fondi pensione, i quali possono valutare eventuali adeguamenti tenendo conto delle proprie caratteristiche nonché dei modelli distributivi.

In alcuni casi, infatti, gli accordi stipulati tra le SGR che istituiscono e gestiscono fondi pensione aperti e le reti di distribuzione, comprendono sia la raccolta delle adesioni sia la gestione delle eventuali richieste di trasferimento o di prestazioni da parte dell'iscritto.

In tali casi, si ritiene che l'area riservata non rappresenti una valida soluzione per la gestione dei rapporti con gli aderenti.

Sempre con riferimento ai rapporti con gli iscritti, risulta necessario che i fondi pensione si organizzino in tempi brevi per gestire le richieste volte all'esercizio di prerogative individuali (trasferimento, riscatto, *switch*, ecc.) nonché gli eventuali reclami anche consentendo la trasmissione della relativa documentazione attraverso caselle di posta elettronica certificate, laddove gli aderenti ne dispongano. Le caselle di posta elettronica certificate dovranno altresì essere utilizzate dai fondi pensione al fine di semplificare l'interlocuzione tra i fondi medesimi in occasione delle richieste di trasferimento delle posizioni individuali da parte degli iscritti. L'istituzione di una casella di posta elettronica certificata risulta altresì necessaria per gestire l'interlocuzione con la COVIP. Tali ultimi adempimenti andranno effettuati entro e non oltre il 30 giugno del 2019.



Si chiede di chiarire quali siano gli adempimenti che andranno effettuati entro il 30 giugno 2019. La locuzione “tali ultimi adempimenti” non consente, infatti, una chiara identificazione degli obblighi richiesti.

In ogni caso, in considerazione del termine previsto per l’invio delle osservazioni e dei tempi necessari per la pubblicazione delle Direttive, si chiede di posticipare tale termine almeno al 31 dicembre 2020.